



**CITTÀ DI ARONA**  
PROVINCIA DI NOVARA

C.F. 81000470039  
P. I.V.A. 00143240034

**COPIA**

Spedita al CO.RE.CO  
in data .....  
p rot. n. ....

Assunto impegno in data .....  
al Cap. ....

Verbale di deliberazione n. **36**  
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta ordinaria pubblica di 1° convocazione

**31 MARZO 2003**

**OGGETTO**  
**INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE SUI**  
**QUALI VIGE IL DIVIETO DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE.**

L'anno duemilatre, addì 31 del mese di Marzo alle ore 21,00 in Arona nella sede del Palazzo Municipale, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
VELATI MARIO - Sindaco	x				
CARAMELLA Luca	x		PETRONE Andrea		x
CATALDO Pietro	x		VALLINI Sergio	x	
MARINO Milena	x		PILOTA Alessandro	x	
PROCINO Marco	x		CEFFA Aldo		x
CARUGATI Alessandro	x		PIROVANO Alessandro		x
SACCHI Giovanni	x		VESCO Alberto	x	
MAIORANO Paolo	x		CRIPPA Alessandro	x	
D'IPPOLITO Pietro	x		BERTANI Franco	x	
PAGLIANO Mario	x		DONETTI Giovanna	x	
CATAPANO Antonio	x		PAPA Domenico		x

Consiglieri assegnati al Comune: n. 20.

Sono presenti gli Assessori: JANOWSCHI Massimiliano, ROGORA Alfredo, SPINELLA Antonella, CASSANI Sergio, CASERTA Franco, CALZERONI Fabio.

Assume la presidenza il Presidente dott. prof. Pietro CATALDO, assistito dal Segretario Generale del Comune dott. Sergio ALBENGA e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

## **OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE SUI QUALI VIGE IL DIVIETO DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE**

Relaziona l'Ass. Calzeroni Fabio: il D.Lgs. 114/98 e la vigente normativa regionale, in particolare gli artt. 10 e 11 della D.C.R. 1/3/00 n. 626-3799 prevedono che il Comune, con apposito atto di Consiglio, deliberi l'individuazione e la delimitazione degli spazi e delle aree pubbliche sui quali è vietato l'esercizio del commercio itinerante. Il divieto deve essere fondato su motivazioni di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di polizia stradale, di sicurezza o su gravi motivi di pubblico interesse, nonché sul rispetto delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Non sono consentite limitazioni il cui presupposto sia la tutela dell'interesse privato di altre forme di commercio esistenti. I comuni, stabiliscono le norme per le limitazioni o il divieto all'esercizio del commercio su area pubblica in prossimità dei beni culturali, ambientali e in parti più estese di particolare pregio delle zone di addensamento commerciale urbano.

Ora, al fine di ottemperare a tale normativa ed in attesa di regolamentare l'intero comparto, considerato che attualmente viene applicata in tale materia l'ordinanza del commissario straordinario n. 1127 del 14.04.94, si procede a sottoporre al Consiglio Comunale la presente deliberazione che individua le aree pubbliche sulle quali vige il divieto di esercizio del commercio itinerante. Le aree individuate sono tendenzialmente le stesse individuate nella suddetta ordinanza.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Premesso che:**

- l'art. 10 della D.C.R. 1/3/00 n. 626-3799 prevede che il Comune, con apposito atto di Consiglio, deliberi l'individuazione e la delimitazione degli spazi e delle aree pubbliche sui quali è vietato l'esercizio del commercio itinerante. Il divieto deve essere fondato su motivazioni di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di polizia stradale, di sicurezza o su gravi motivi di pubblico interesse, nonché sul rispetto delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Non sono consentite limitazioni il cui presupposto sia la tutela dell'interesse privato di altre forme di commercio esistenti;
- l'art. 11 della D.C.R. 1/3/00 n. 626-3799 al comma 2 prevede che i comuni, stabiliscono le norme per le limitazioni o il divieto all'esercizio del commercio su area pubblica in prossimità dei beni culturali, ambientali e in parti più estese di particolare pregio delle zone di addensamento commerciale urbano;

#### **Richiamata:**

- la precedente ordinanza del Commissario Straordinario n. 1127 del 14.04.94 nella quale si determinavano le aree in cui vigeva il divieto di commercio itinerante;

#### **Ritenuto di:**

- doversi dotare di uno strumento che individui e delimiti, ai sensi della normativa vigente, le aree e gli spazi sulle quali è vietato l'esercizio del commercio itinerante

#### **Considerato che:**

- l'esercizio del commercio itinerante sulle strade centrali della città con forte concentrazione di gas di scarico crea problemi di carattere igienico-sanitario soprattutto per i prodotti alimentari
- l'esercizio del commercio in forma itinerante creerebbe particolare pregiudizio alle aree aventi valore storico, artistico e paesistico-ambientale e che quindi deve essere garantita l'esigenza di tutelare tali aree
- in alcune aree del centro vi sono evidenti problematiche legate alla viabilità e alle aree di sosta per veicoli nonché in generale a motivi di polizia stradale

#### **Ritenuto:**

- opportuno per i motivi sopra espressi ed in particolare per motivi concomitanti o a sé stanti di circolazione stradale, di tutela delle aree aventi valore storico, artistico e paesistico-ambientale nonché di carattere igienico-sanitario, vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in Arona nelle seguenti aree, meglio individuate nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente atto:
- **Viale Baracca, C.so Europa, Via al Porto, Piazzale Aldo Moro, Punta Vevera, Area Lido e tutta la zona compresa nel perimetro delimitato da tali vie e zone**
- **Piazzale Duca d'Aosta, Largo Vidale, C.so della Repubblica, Largo Garibaldi, Via Monte Grappa, Via Matteotti, Via Gramsci, Via Paleocapa, lungo lago di C.so Repubblica, area Parlamentino**
- **Via Marconi, lungo lago di Via Marconi, Piazza del Popolo, Piazza Gorizia, Via Poli, C.so Cavour, Piazza San Graziano e tutti vicoli e vie compresi nel centro storico fino a Via San Carlo e Piazza De Filippi (quest'ultima esclusa dal divieto)**

#### **Considerato opportuno:**

- per motivi di carattere igienico-sanitario, vietare l'esercizio del commercio in forma itinerante dei prodotti alimentari oltre che nelle aree sopra citate anche su aree prive di pavimentazione, asfaltature e comunque polverose, su aree adiacenti a cantieri edili in attività, nelle adiacenze di attività o di insediamenti produttivi con esalazioni di fumi o gas
- per motivi di circolazione stradale, vietare l'esercizio del commercio in forma itinerante oltre che nelle aree sopra citate, anche nelle aree in cui la sosta dei veicoli sia incompatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale

#### **Atteso che:**

- il D.Lgs. 18.05.01, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 05.03.01, n. 57" prevede all'art. 4, comma 2 che la vendita, diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante sia soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo dove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;

**Considerato che:**

- ai fini dell'uniformità amministrativa, è opportuno che le disposizioni stabilenti i divieti per l'attività di vendita relativamente agli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante abbiano efficacia anche per gli operatori agricoli itineranti;

**Ritenuto:**

- pertanto opportuno, per le ragioni sopra esposte, uniformare le diverse modalità di vendita in forma itinerante con la medesima regolamentazione, riassumendo ed adottando un unico provvedimento con le stesse prescrizioni sopra elencate previste per gli operatori che esercitano il commercio in forma itinerante;

**Richiamata:**

- l'ordinanza sindacale n. 56 del 28.08.01 con la quale sono stati determinati gli orari del commercio su area pubblica in forma itinerante

**Preso atto** della relazione svolta sull'argomento, che viene registrata e sarà oggetto di apposito separato verbale di seduta;

**Visto :**

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Rondoni Monica dell'Ufficio Attività Economiche e Produttive ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Preso atto:**

- che, stante la natura del provvedimento, non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamati:**

- il Decreto Sindacale n. 1 del 2 gennaio 2003 "Attribuzione funzioni ai Dirigenti/Responsabili di Servizio" e l'atto di organizzazione n. 1/Reg. Generale /2003 "Delega di funzioni operative ai Capo Servizio del Settore I";
- il D.Lgs. 114/98;
- la L.R. 28/99;
- la D.C.R. 1/3/00 n. 626-3799;
- la D.G.R. 2/4/01, n. 32-2642 ed in particolare il punto 3 della sezione I Capo III il quale prevede che l'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree, eventualmente previste dal Comune, per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri;

Visto il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano da n. 17 Consiglieri Comunali presenti:

voti favorevoli	17
voti contrari	--
astenuti	--

## DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, di adottare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e per la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante i seguenti provvedimenti:

1) divieto per motivi concomitanti o a sé stanti di circolazione stradale, di tutela delle aree aventi valore storico, artistico e paesistico-ambientale nonché di carattere igienico-sanitario in Arona nelle seguenti aree, meglio individuate nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente atto:

- **Viale Baracca, C.so Europa, Via al Porto, Piazzale Aldo Moro, Punta Vevera, Area Lido e tutta la zona compresa nel perimetro delimitato da tali vie e zone**
- **Piazzale Duca d'Aosta, Largo Vidale, C.so della Repubblica, Largo Garibaldi, Via Monte Grappa, Via Matteotti, Via Gramsci, Via Paleocapa, lungo lago di C.so Repubblica, area Parlamentino**
- **Via Marconi, lungo lago di Via Marconi, Piazza del Popolo, Piazza Gorizia, Via Poli, C.so Cavour, Piazza San Graziano e tutti vicoli e vie compresi nel centro storico fino a Via San Carlo e Piazza De Filippi (quest'ultima esclusa dal divieto)**

2) divieto, per motivi di carattere igienico sanitario:

- oltre che nelle aree sopra citate anche su aree prive di pavimentazione, asfaltature e comunque polverose, per i generi alimentari, su aree adiacenti a cantieri edili in attività, nelle adiacenze di attività o di insediamenti produttivi con esalazioni di fumi o gas

3) divieto, per motivi circolazione stradale, oltre che nelle aree sopra citate, anche nelle aree in cui la sosta dei veicoli sia incompatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale

4) permesso di effettuare, nelle aree non interdette dai punti precedenti, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e per la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, con soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rondoni Monica

Letto, approvato e sottoscritto.  
All'originale firmato

IL PRESIDENTE  
F.to dott. prof. Pietro CATALDO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Sergio ALBENGA

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio dal ..... per 15 gg. consecutivi.

Arona,

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
F.to Daniela Barberis

---

Estratto conforme all'originale per uso amministrativo.

Arona,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

---

La sottoscritta Responsabile Uff. Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

Dalla Residenza Municipale,.....

LA RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA

\_\_\_\_\_